

## **ACCORDO**

Tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Albania  
per la realizzazione del "PROGRAMMA"

### **"Periferie urbane di Tirana - componente infrastrutturale"**

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri  
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS)

**E**

Il Governo della Repubblica d'Albania, rappresentato dal Ministero della  
Regolamentazione del Territorio e del Turismo (MRTT),

qui di seguito denominati "Parti Contraenti"

### **PREMESSO**

Che nel Protocollo di cooperazione per il triennio 1998-2000, la cooperazione italiana assumeva l'impegno di finanziare 2 interventi nel campo delle opere di urbanizzazione primaria in quartieri periferici di Tirana e di Valona, denominati:

- Ripristino dei servizi essenziali di Tirana e Valona
- Periferie urbane di Tirana - componente infrastrutturale

Che nella seduta del 23.4.1999 il Comitato Direzionale del MAE/DGCS approvava un finanziamento a dono di Lit. 7.100.000.000, in favore del primo di tali interventi: "Ripristino dei servizi essenziali di Tirana e Valona"

Che tale intervento è attualmente in fase di realizzazione e include anche il finanziamento di una PIU (Project Implementation Unit), costituita presso il MRTT per assicurare la gestione di entrambi gli interventi;

Che nel Protocollo di Cooperazione 2002-2004, sottoscritto in data 9 Aprile 2002, veniva confermato l'impegno a finanziare il secondo dei suddetti interventi

Che nella seduta del 21.01.2003 il Comitato Direzionale del MAE/DGCS ha espresso parere favorevole alla concessione di un credito d'aiuto di Euro 3.000.000 per la realizzazione dell'intervento "Periferie urbane di Tirana - componente infrastrutturale", nel seguito denominato il PROGRAMMA

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

### Articolo 1

#### Scopo e parti dell'Accordo

Lo scopo del presente Accordo è di regolare gli impegni reciproci delle due Parti per la corretta esecuzione del PROGRAMMA, con particolare riferimento alle modalità di aggiudicazione dei contratti, nonché a quelle di gestione/imputazione/erogazione dei fondi a credito d'aiuto.

Il presente Accordo è composto di 14 Articoli e dai sotto elencati 3 Allegati, che ne costituiscono parte integrante:

1. Sintesi del PROGRAMMA
2. Appalto di servizi, forniture e lavori (Condizioni particolari)
3. Modalità di attuazione e di gestione del Credito d'aiuto

### Articolo 2

#### Obiettivi del PROGRAMMA

Il PROGRAMMA si propone, mediante interventi infrastrutturali e di riassetto urbanistico, di garantire agli abitanti delle aree interessate un rapido miglioramento della qualità di vita ed una migliore gestione dei servizi urbani.

### Articolo 3

#### Descrizione del PROGRAMMA

Il PROGRAMMA è brevemente descritto in Allegato 1 e si propone di conseguire i seguenti risultati, relativamente all'area d'intervento (quartiere Lapraka di Tirana):

- allacciamento alla rete idrica cittadina di tutte le abitazioni del quartiere;
- completamento delle reti fognarie di smaltimento dei reflui urbani;
- buona viabilità pedonale e per gli autoveicoli nella rete stradale interna e di entrata/uscita dal quartiere;
- buona illuminazione pubblica delle strade e degli spazi comuni;
- disponibilità e agibilità di spazi pubblici aperti e chiusi (biblioteca, centri sociali, aree verdi).

L'attuazione del PROGRAMMA comporta attività di progettazione, di costruzione e di supervisione dei lavori, da affidare tramite separate procedure di gara riservate a società italiane.

### Articolo 4

#### Istituzioni coinvolte nella realizzazione del PROGRAMMA

Le Istituzioni coinvolte nella realizzazione del PROGRAMMA sono le seguenti:

Per la Parte italiana:

- a) Il MAE/DGCS, che assicurerà l'erogazione delle risorse finanziarie a credito, secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente, sinteticamente indicate nel presente Accordo. Il MAE/DGCS, in collaborazione con il MRTI, avrà inoltre il compito di monitorare l'andamento del PROGRAMMA e la sua

capacità di conseguire i risultati indicati nel precedente Articolo 3. Il MAE/DGCS opererà attraverso gli Uffici competenti per l'espletamento dei propri compiti. In particolare, l'Unità Tecnica Centrale del MAE/DGCS, qui di seguito denominata UTC, assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica a supporto della realizzazione del PROGRAMMA.

- b) Il Mediocredito Centrale (MCC), che - su istruzioni del MAE/DGCS e del Ministero dell'Economia italiano - stipulerà con il Ministero delle Finanze albanese una Convenzione Finanziaria che regolerà l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto. Nel quadro di detta Convenzione Finanziaria, il MCC curerà l'imputazione dei singoli contratti per l'erogazione dei beni, servizi e lavori, attraverso i quali si realizzeranno le attività previste nel PROGRAMMA. Sarà inoltre cura del MCC assicurare il pagamento dei corrispettivi contrattuali agli organismi realizzatori.
- c) L'Ambasciata/UTL a Tirana, che assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica necessarie alla corretta supervisione dell'andamento delle attività. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, l'Ambasciata/UTL assicurerà inoltre i necessari contatti con le controparti del PROGRAMMA, curando, tra l'altro, la ricezione e la trasmissione di tutta la documentazione ufficiale.

Per la Parte albanese:

- a) Il MRTT, che assicurerà l'attuazione degli obblighi derivanti dal presente Accordo, coinvolgendo, se necessario, le altre strutture Governative albanesi competenti.
- b) Il Ministero delle Finanze (MOF), che stipulerà la Convenzione Finanziaria con MCC e che curerà i contatti operativi con quest'ultimo e con le Banche agenti, secondo quanto precisato nella Convenzione Finanziaria;
- c) La PIU presso il MRTT, che provvederà a coordinare tutte le funzioni di natura tecnica e gestionale necessarie alla realizzazione del PROGRAMMA.

## **Articolo 5**

### **Risorse finanziarie e Modalità di utilizzo del credito d'aiuto**

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del PROGRAMMA sono le seguenti:

1. Credito di aiuto di 3.000.000 di Euro per la realizzazione di tutte le attività previste nel PROGRAMMA
2. Fondi del Governo Albanese, equivalenti a circa 600.000 Euro, per i costi locali (imposta sul valore aggiunto e tasse doganali e portuali.).

I termini e le condizioni del credito di aiuto sono le seguenti:

- periodo di rimborso del credito: 38 anni
- periodo di grazia (per il rimborso del credito): 17 anni
- tasso d'interesse annuale: 0,10 %

Sulla base delle procedure in vigore presso il MAE-DGCS, i passi principali da seguire, per l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto, sono i seguenti (meglio specificati in Allegato 3):

1. la firma del presente Accordo;

2. l'emissione da parte del Ministero dell'Economia italiano di un decreto ministeriale che autorizza il MCC, a negoziare e firmare la Convenzione Finanziaria con il MOF;
3. la stipula della Convenzione Finanziaria tra MCC e MOF;
4. la predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi d'ingegneria (progettazione e supervisione dei lavori);
5. l'espletamento della gara e l'aggiudicazione del relativo contratto da parte della Commissione di valutazione istituita dal MRTT;
6. la verifica di conformità da parte del MAE-DGCS della procedura di gara seguita e del tipo di contratto da stipulare e, in caso di esito positivo, la stipula del contratto da parte del MRTT;
7. l'imputazione del contratto sulla Convenzione Finanziaria, con le modalità di erogazione dei fondi indicate in Allegato 3.
8. per l'affidamento del contratto di esecuzione dei lavori viene ripetuta - dopo il completamento della progettazione - la procedura indicata ai precedenti punti 5, 6 e 7.

#### **Articolo 6**

##### **Monitoraggio del PROGRAMMA**

L'andamento del PROGRAMMA sarà monitorato congiuntamente dal MAE/DGCS (attraverso missioni periodiche di funzionari ed esperti all'uopo designati) e dal MRTT. Le due Parti si impegnano sin da ora a definire tutte le misure che si riterrà necessario introdurre qualora, nel corso dell'attuazione del PROGRAMMA, lo schema degli indicatori non risulti rispettato, ovvero non si rilevi più adeguato alle condizioni settoriali e locali.

#### **Articolo 7**

##### **Modalità di acquisizione di Servizi, Forniture e Lavori**

L'individuazione degli esecutori delle attività del PROGRAMMA, verrà effettuata mediante l'espletamento di gare disciplinate dalle disposizioni contenute nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002), relativo a: "Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi", nonché da quanto precisato in Allegato 2.

#### **Articolo 8**

##### **Obblighi del Governo Italiano**

Il Governo Italiano si impegna a garantire il finanziamento di 3.000.000 Euro a credito d'aiuto;

Il Fondo a credito di aiuto sarà reso disponibile presso il MCC e sarà erogato secondo quanto precisato in Allegato 3.

#### **Articolo 9**

##### **Obblighi del Governo Albanese**

Il Governo Albanese si impegna:

- a mettere a disposizione le risorse finanziarie di competenza, pari a circa 600.000 Euro equivalenti;

- a rendere operative tutte le azioni, attività ed atti formali indispensabili per la buona riuscita del PROGRAMMA;
- a dare collaborazione al MAE/DGCS per le attività di monitoraggio del PROGRAMMA, di cui all'articolo 6, anche per l'accesso alla documentazione esistente ed alle aree di attività.

#### **Articolo 10**

##### **Soluzione delle controversie**

Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

#### **Articolo 11**

##### **Impedimenti e Forza Maggiore**

In caso di impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA, dovuto a cause di forza maggiore (guerra, alluvione, incendio, tifone, terremoto, conflitti di lavoro, scioperi, provvedimenti dei rispettivi Governi, impreviste difficoltà nei trasporti e altre cause) riconosciute da entrambe le Parti, o in caso di pericolo o di condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le seguenti disposizioni, basate su raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri albanese e approvate dal MAE / DGCS:

- a) Se la durata dell'impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA è minore di sei mesi, l'uso dei fondi non impegnati viene sospeso fin quando il MAE-DGCS autorizzi la ripresa delle attività;
- b) Se la durata dell'impedimento è maggiore di sei mesi e minore di ventiquattro, il PROGRAMMA è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venir meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle attività.
- c) Qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di ventiquattro mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del PROGRAMMA ed a stabilire il corso delle azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le Parti devono decidere sulla destinazione dei fondi non impegnati.

#### **Articolo 12**

##### **Diritto di risoluzione dell'Accordo del MAE-DGCS**

Il MAE-DGCS si riserva il diritto di recedere dall'Accordo nei seguenti casi:

- a) Mancata realizzazione delle attività previste nel PROGRAMMA, per cause non imputabili alla Parte italiana;
- b) Protratto impedimento o forza maggiore in base al precedente articolo 11.

Nei due casi menzionati sopra, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la conclusione dell'Accordo, notificandola al MRTT attraverso una Nota Verbale con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il MRTT è tenuto ad interrompere le attività del PROGRAMMA, salvo diverso accordo tra le Parti.

### **Articolo 13**

#### **Modifica**

Le Parti possono in ogni momento proporre modifiche al contenuto del presente Accordo mediante scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

### **Articolo 14**

#### **Entrata in vigore, durata e denuncia**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà la durata di tre anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana il 29 gennaio 2004 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua italiana è quello che prevale.

**Per il Governo della Repubblica  
Italiana**

L'Ambasciatore d'Italia a Tirana

(Attilio Massimo IANNUCCI)



**Per il Governo della Repubblica  
d'Albania**

Il Ministro per la Regolamentazione del  
Territorio e del Turismo

(Bashkim FINO)

